



CODICE INTERNO DI COMPORTAMENTO E REGOLAMENTO SULLE OPERAZIONI PERSONALI DEI SOGGETTI RILEVANTI

AVVERTENZE

Il presente Codice rappresenta uno strumento di ausilio e supporto per l'adempimento da parte delle Società dell'obbligo di osservare regole interne di comportamento e prevedere specifiche procedure in materia di operazioni personali dei soggetti rilevanti. Esso pertanto non è né vincolante né esaustivo rispetto alle possibili scelte effettuate dalle Società.

Il Codice non altera il significato della normativa – legislativa e regolamentare – vigente in materia, né può essere interpretato in tal senso.

Versione inviata in data 8 agosto 2008 a Banca d'Italia e CONSOB per un primo confronto, unitamente alla richiesta – anche per le materie inerenti al Regolamento Congiunto – dell'avvio di una procedura di validazione equivalente a quella prevista dalla CONSOB.



INDICE

Introduzione	3
Sezione I - Definizioni	6
Articolo 1- Definizioni	6
Sezione II - Obblighi generali di comportamento	9
Articolo 2 - Ambito di applicazione	9
Articolo 3 - Obblighi in materia di riservatezza sulle informazioni privilegiate e confidenziali e di prevenzione di fenomeni di abusi di mercato	9
Articolo 4 - Conflitti d'interesse	10
Articolo 5 - Conferimento di incarichi e procure	11
Articolo 6 - Divieto di ricevere utilità da terzi	11
Articolo 7 - Rapporti con la stampa e comunicazioni esterne	11
Articolo 8 - Rapporti con altri soggetti esterni	11
Sezione III - Obblighi specifici di comportamento nell'esercizio della funzione di gestione	13
Articolo 9 - Ambito di applicazione	13
Articolo 10 - Principi generali	13
Articolo 11 - Abusi di mercato	13
Articolo 12 - Conflitti d'interesse	15
Sezione IV - Operazioni personali	16
Articolo 13 - Ambito di applicazione	16
Articolo 14 - Individuazione dei soggetti rilevanti e informativa	16
Articolo 15 - Operazioni personali vietate	17
Articolo 16 - Consigli e sollecitazioni vietati	17
Articolo 17 - Operazioni personali soggette ad autorizzazione preventiva [eventuale]	18
Articolo 18 - Operazioni personali consentite da notificare [eventualmente alternativo all'articolo 19]	18
Articolo 19 - Operazioni personali identificate dalla Società [eventualmente alternativo all'articolo 18]	19
Articolo 20 - Operazioni personali consentite senza [autorizzazione né] notifica	20
Articolo 21 - Registrazione delle operazioni personali	20
Sezione V - Sanzioni	22
Articolo 22 - Sanzioni e modalità di applicazione	22
Allegato I	23



Introduzione

Il presente codice interno di comportamento e regolamento sulle operazioni personali dei soggetti rilevanti (di seguito, il “Codice”) individua e disciplina gli obblighi generali di comportamento che i componenti gli organi aziendali, l’alta dirigenza, i dipendenti, i collaboratori e promotori finanziari di SGR e SICAV (di seguito, anche congiuntamente, le “Società”) devono osservare nello svolgimento dei ruoli e delle mansioni loro rispettivamente affidati.

La predisposizione di un Codice a tal fine si pone, anzitutto, in linea di continuità con il codice di comportamento contemplato dal previgente Regolamento CONSOB n. 11522/1998. Il Codice appare altresì funzionale ad assolvere ai più generali obblighi di adottare, applicare e mantenere procedure idonee a garantire l’adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione di ciascuno dei servizi prestati dalle società nonché di adottare procedure idonee a mantenere la riservatezza delle informazioni ricevute nell’ambito della prestazione dei predetti servizi, avuto riguardo alla natura delle stesse (cfr. articolo 15, commi 1 e 4 del Regolamento Banca d’Italia – CONSOB del 29 ottobre 2007 in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, c.d. Regolamento Congiunto Banca d’Italia – CONSOB).

Il Codice contiene inoltre una specifica regolamentazione in materia di operazioni personali concernenti i soggetti rilevanti, in conformità con l’articolo 18 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia – CONSOB.

Per esigenze di chiarezza e, segnatamente, allo scopo di definire il diverso ambito di applicazione soggettivo delle diverse previsioni in esso contenute, il Codice si compone di cinque sezioni.

La Sezione I del Codice contiene una disposizione di carattere generale, diretta a fornire la definizione di termini e concetti ricorrenti nell’ambito del Codice stesso.

La Sezione II del Codice definisce e regola gli obblighi di correttezza e trasparenza di carattere generale che devono essere osservati dalle Società nella prestazione del servizio di gestione collettiva nonché dei servizi di gestione di portafogli, consulenza in materia di investimenti e dell’attività di commercializzazione di quote o azioni di OICR. Stante l’ampiezza di tali obblighi, l’ambito di applicazione soggettivo della Sezione II è riferito a tutti i soggetti appartenenti alla struttura organizzativa della Società, vale a dire i componenti gli organi aziendali, l’alta dirigenza, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori e i promotori finanziari.

La Sezione III del Codice rappresenta una declinazione della Sezione II nel senso che disciplina gli obblighi di comportamento gravanti sui medesimi soggetti di cui alla Sezione II (i componenti gli organi aziendali, l’alta dirigenza, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori) allorché, specificamente, detti soggetti partecipino alla attività di gestione.

La Sezione IV del Codice individua le regole in materia di operazioni personali, coerentemente con l’articolo 18 del Regolamento Congiunto. Tale sezione definisce, anzitutto, il relativo ambito di applicazione soggettivo, riferendolo, in linea con quanto previsto dal comma 1 del menzionato articolo 18, ai soggetti rilevanti che sono coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse e che abbiano accesso ad informazioni privilegiate o confidenziali. Al fine di tener conto delle esigenze manifestate



da alcune Società, la Sezione IV prevede la possibilità di estendere il relativo ambito di applicazione nei confronti di tutti i soggetti rilevanti della Società (e quindi anche nei confronti di quei soggetti rilevanti che non sono coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse e che abbiano accesso ad informazioni privilegiate o confidenziali). Le Società devono quindi indicare specificamente nel Codice i soggetti che, sulla base dei suddetti criteri, esse considerano propri “soggetti rilevanti”, facendo precipuo riferimento ai ruoli e alle funzioni che i medesimi svolgono nell’ambito dell’organizzazione aziendale (ad esempio, componenti degli organi aziendali, dipendenti che operano presso l’ufficio di *risk management*, ecc.); a tali soggetti deve essere fornita, secondo le modalità previste nel Codice, una adeguata informativa delle conseguenze per essi derivanti dalla disciplina in materia di operazioni personali.

Sotto il profilo procedurale, il Codice disciplina, secondo un ordine decrescente di vincoli all’operatività dei soggetti rilevanti: (i) le operazioni personali e gli altri comportamenti vietati (cfr. artt. 15 e 16 del Codice); (ii) le operazioni personali consentite ma soggette ad autorizzazione preventiva (tale previsione è, peraltro, eventuale, cfr. articolo 17 del Codice); (iii) le operazioni personali consentite che devono essere tempestivamente notificate dopo il relativo compimento (art. 18 del Codice); (iv) le operazioni personali identificate dalla Società (art. 19 del Codice); (v) le operazioni personali consentite senza necessità di autorizzazione preventiva né di notificazione successiva (art. 20 del Codice).

Chiude la Sezione IV una previsione in tema di registrazione delle operazioni personali, identificando le relative modalità e fornendo specifiche indicazioni circa l’ipotesi in cui sussistano accordi di esternalizzazione.

La Sezione V del Codice è volta, infine, a stabilire le sanzioni applicabili per il caso di violazioni del Codice stesso e le relative modalità di applicazione.

Sotto il profilo organizzativo, ciascuno degli organi aziendali deve essere coinvolto nel processo di elaborazione, implementazione e applicazione del Codice, secondo la ripartizione di compiti di seguito descritta.

L’organo con funzione di supervisione strategica definisce e approva il Codice, verifica periodicamente l’adeguatezza delle misure e procedure in esso indicate, e delibera, ove opportuno, per rimediare ad eventuali carenze delle predette misure e procedure. Il medesimo organo deve inoltre assicurare che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo.

L’organo con funzione di gestione attua le misure e le procedure definite dall’organo con funzione di supervisione strategica, e ne cura costantemente l’adeguatezza.

L’organo con funzione di controllo verifica periodicamente la corretta applicazione delle misure e procedure di cui al comma 1 e comunica le proprie valutazioni all’organo con funzione di supervisione strategica, affinché questo adotti le misure ritenute necessarie.

Per quanto attiene ai compiti delle funzioni aziendali di controllo, la funzione di controllo di conformità (*compliance*) controlla e valuta regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia delle misure e procedure di cui al Codice e di quelle adottate per rimediare ad eventuali carenze. Essa inoltre fornisce consulenza e assistenza per l’individuazione delle violazioni delle misure e procedure medesime.

La funzione di revisione interna verifica nel continuo l’adeguatezza e l’efficacia delle misure e procedure illustrate nel Codice.



La funzione di controllo di conformità (*compliance*) o altra funzione a ciò preposta assicura che il Codice e ogni modificazione del medesimo siano tempestivamente portati a conoscenza di tutti i soggetti interessati.



Sezione I

Definizioni

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Codice si intende per:

- a) “TUF”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1992, n. 52;
- b) “Regolamento Congiunto Banca d’Italia – CONSOB”: il provvedimento della Banca d’Italia e della CONSOB del 29 ottobre 2007, recante il Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi d’investimento o di gestione collettiva del risparmio;
- c) “Regolamento Mercati”: la deliberazione CONSOB del 29 ottobre 2007, n. 16191 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati;
- d) “Società”: la SGR o la SICAV;
- e) “conflitto di interesse”: la situazione di conflitto di interesse idonea a ledere in modo significativo gli interessi di uno o più OICR o di uno o più clienti, identificata come tale nella politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Società;
- f) “organo con funzione di supervisione strategica”: l’organo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera k) del Regolamento Congiunto Banca d’Italia – CONSOB;
- g) “organo con funzione di gestione”: l’organo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento Congiunto Banca d’Italia – CONSOB;
- h) “organo con funzione di controllo”: l’organo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m) del Regolamento Congiunto Banca d’Italia – CONSOB;
- i) “organi aziendali”: il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo;
- j) “alta dirigenza”: i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione nonché il direttore generale;
- k) “funzioni aziendali di controllo”: le funzioni di cui all’articolo 12 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia – CONSOB;
- l) “funzione di controllo di conformità”: la funzione di cui all’articolo 16 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia – CONSOB;
- m) “funzione di revisione interna”: la funzione di cui all’articolo 14 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia – CONSOB;
- n) “informazione privilegiata”: l’informazione definita all’articolo 181 del TUF;
- o) “informazione confidenziale”: l’informazione di carattere riservato riguardante clienti/fondi comuni di investimento gestiti od operazioni con o per conto di clienti



o relative ai fondi comuni di investimento gestiti che, sebbene non avente contenuto determinato, sia comunque suscettibile di poter essere, se resa pubblica, valutata ai fini della sua incidenza sul prezzo di strumenti finanziari nonché l'informazione riguardanti clienti/fondi comuni di investimento gestiti che possono essere utilizzate dai soggetti rilevanti a proprio vantaggio e in danno degli interessi commerciali dei clienti/fondi comuni di investimento gestiti;

- p) “abuso di informazioni privilegiate”: il reato di cui all'articolo 184 del TUF e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 187-*bis* del TUF;
- q) “manipolazione del mercato”: il reato di cui all'articolo 185 del TUF e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 187-*ter* del TUF;
- r) “gruppo”: le società tra loro legate da una relazione di controllo come definita dall'articolo 93 del TUF;
- s) “soggetto rilevante”: il soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:
 - (i) soci persone fisiche che detengono una partecipazione superiore al 5 (cinque) per cento del capitale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie;
 - (ii) componenti degli organi aziendali, dirigenti e promotori finanziari;
 - (iii) dipendenti della Società, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Società e che partecipano alla prestazione del servizio di gestione collettiva o di servizi o attività di investimento;
 - (iv) in presenza di accordi di esternalizzazione aventi ad oggetto il servizio di gestione collettiva o la prestazione di servizi o attività di investimento, persone fisiche che partecipino direttamente, presso il soggetto cui l'attività viene esternalizzata, alla prestazione dei suddetti servizi o attività alla Società.

Ai fini delle definizioni di cui ai punti (iii) e (iv) della presente lettera s), per “partecipazione alla prestazione del servizio di gestione o di servizi o attività di investimento” si intende la partecipazione alle funzioni di gestione ovvero ad altre funzioni che consentano di avere accesso ad informazioni privilegiate o confidenziali;

- t) “funzioni di gestione”: le funzioni consistenti nella definizione delle strategie gestionali e delle scelte di investimento relative ai patrimoni gestiti e/o nella attuazione di tali strategie e scelte.
- u) “operazione personale”: un'operazione su uno strumento finanziario realizzata da un soggetto rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
 - (i) il soggetto rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che compie in qualità di soggetto rilevante;
 - (ii) l'operazione è eseguita nell'interesse di una qualsiasi delle persone seguenti:
 - (i) il medesimo soggetto Rilevante;



- (ii) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela entro il quarto grado o stretti legami;
- (iii) una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione dell'operazione.

Operazione personale è altresì un'operazione su uno strumento finanziario realizzata da un terzo per conto e nell'interesse di un soggetto rilevante.

- v) "persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela": il soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:
 - (i) il coniuge o il convivente more uxorio del soggetto rilevante;
 - (ii) i figli del soggetto rilevante;
 - (iii) ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell'operazione personale;
- w) "stretto legame": situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:
 - (i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
 - (ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.



Sezione II

Obblighi generali di comportamento

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai componenti gli organi aziendali, l'alta dirigenza, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori e i promotori finanziari della Società.

Articolo 3

Obblighi in materia di riservatezza sulle informazioni privilegiate e confidenziali e di prevenzione di fenomeni di abusi di mercato

1. I soggetti di cui all'articolo 2 non possono rivelare a terzi, se non per motivi inerenti all'esercizio delle proprie funzioni, le informazioni privilegiate o confidenziali acquisite dagli investitori o dai clienti ovvero di cui comunque abbiano avuto conoscenza nello svolgimento della propria attività. Qualora un'informazione privilegiata o confidenziale debba essere comunicata a terzi, in base a disposizioni legislative o regolamentari, la natura della stessa deve essere preventivamente evidenziata al terzo.
2. E' fatto divieto ai soggetti di cui all'articolo 2 di effettuare operazioni, anche per interposta persona, nell'interesse proprio o di terzi:
 - (i) che costituiscono abuso di informazioni privilegiate o manipolazioni di mercato;
 - (ii) che implicano l'abuso di informazioni o la divulgazione scorretta di informazioni confidenziali.

Ai suddetti fini, si considera informazione privilegiata o confidenziale anche l'informazione relativa alle scelte gestorie della Società idonee ad influenzare in modo significativo il prezzo degli strumenti finanziari.

3. È fatto altresì divieto ai soggetti di cui all'articolo 2 di consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari:
 - (i) che integrano le ipotesi di cui ai punti (i) e (ii) del comma 2 del presente articolo;
 - (ii) quando l'operazione in questione implica l'uso scorretto di informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione.
 - (iii) [eventuale per le Società che svolgano o appartengano a gruppi in cui esistono società che svolgono ricerca in materia di investimenti ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB] quando gli strumenti in questione sono oggetto di ricerca in materia di investimenti o ad essi correlati, e:



- a. l'operazione è effettuata conoscendo tempi e contenuto probabili della ricerca, tali notizie non sono accessibili al pubblico o ai clienti né possono essere facilmente dedotte dalle informazioni disponibili, e i destinatari della ricerca non hanno avuto ragionevolmente la possibilità di agire sulla base della medesima;
 - b. l'operazione consigliata o sollecitata è contraria alle raccomandazioni correnti, salvo che in circostanze eccezionali e con la preventiva autorizzazione della funzione di controllo di conformità.
4. Chiunque venga a conoscenza di violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi è tenuto a riferirne alla funzione di controllo di conformità (*compliance*) [*altra funzione a ciò preposta*] che, mantenendo assoluta riservatezza sull'identità del segnalante, provvederà ai necessari accertamenti e ad attivare le azioni conseguenti.
5. Gli atti e i documenti di pertinenza della Società, o nella sua disponibilità, che contengano informazioni privilegiate e confidenziali devono essere custoditi in luoghi e armadi sicuri, tenuti sotto chiave quando non utilizzati. Tali atti e documenti, ove presenti in archivi informatici, devono essere protetti per mezzo di accessi personalizzati.
6. Gli atti e i documenti di pertinenza della Società, o nella sua disponibilità, che contengano informazioni privilegiate e confidenziali possono essere portati fuori dei locali della stessa unicamente per motivi strettamente connessi all'attività della Società.
7. I soggetti di cui all'articolo 2 segnalano tempestivamente alla funzione di controllo di conformità (*compliance*) [*altra funzione a ciò preposta*] le operazioni sospette, che, in base a ragionevoli motivi possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni in materia di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione di mercato, ai sensi dell'art. 187-*nonies* del TUF, in modo da consentire alla Società di adempiere i propri obblighi di segnalazione.

Articolo 4

Conflitti d'interesse

1. Nello svolgimento dei servizi prestati dalla Società, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti, all'insorgere di un interesse proprio, attuale o potenziale, a darne tempestiva comunicazione rispettivamente al superiore gerarchico o referente aziendale, astenendosi nel frattempo dal porre in essere qualsiasi condotta riconducibile alla situazione operata. Nel caso sia un amministratore ad essere portatore di un interesse, proprio o di terzi, di una determinata operazione della Società, quest'ultimo dovrà operare secondo le norme di legge.
2. Ferme restando le eventuali incompatibilità stabilite dalla legge o dai regolamenti di attuazione applicabili, l'assunzione di cariche in altre società non del gruppo, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 è subordinato ad autorizzazione dell'organo con funzione di supervisione strategica. E' vietato altresì instaurare qualsiasi forma di collaborazione con enti esterni suscettibile di configurare un utilizzo improprio e, comunque, in contrasto con i principi del presente Codice, di dati o informazioni rivenienti dalle attività svolte nell'ambito della Società o del gruppo.



Articolo 5

Conferimento di incarichi e procure

1. Fermi restando di divieti di legge o di regolamento, i soggetti di cui all'articolo 2 non possono accettare, da parte di investitori o clienti, procure o incarichi – anche di domiciliazione – ai fini della stipulazione di contratti o dell'effettuazione di operazioni su strumenti finanziari se non previa autorizzazione dell'organo con funzione di supervisione strategica o altra funzione da esso delegata. La Società è tenuta a verificare che dal conferimento dell'incarico o della procura non siano derivati all'investitore o al cliente oneri altrimenti evitabili ovvero vantaggi a danno di altri investitori o clienti.
2. I soggetti di cui all'articolo 2 non possono essere altresì cointestatarî con gli investitori o i clienti di contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, finalizzati alla prestazione di servizi.
3. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora l'investitore o il cliente sia coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado del procuratore o dell'incaricato né, comunque, nei casi di conferimenti di procure o incarichi consentiti dalle disposizioni di legge o di regolamento.

Articolo 6

Divieto di ricevere utilità da terzi

1. I soggetti di cui all'articolo 2 si astengono dal ricevere da terzi qualsiasi utilità avente causa nei ruoli o nelle mansioni loro assegnati ovvero che possa indurli a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi degli OICR, degli investitori o dei clienti della Società.
2. I soggetti di cui all'articolo 2 possono accettare omaggi o regalie purché di modico valore. Sono considerati di modico valore i beni il cui valore corrente non sia superiore alla cifra individuata dall'organo con funzione di supervisione strategica in ... [*precisare l'ammontare*] €.
3. È in ogni caso vietato accettare omaggi in denaro.

Articolo 7

Rapporti con la stampa e comunicazioni esterne

1. I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati alle funzioni aziendali competenti.
2. In ogni caso le comunicazioni esterne debbono svolgersi secondo le procedure preventivamente fissate dalla Società.

Articolo 8

Rapporti con altri soggetti esterni

1. I rapporti della Società con le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni politiche e sindacali e con gli altri soggetti esterni devono svolgersi con la massima correttezza,



integrità e indipendenza, evitando anche di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore.



Sezione III

Obblighi specifici di comportamento nell'esercizio della funzione di gestione

Articolo 9

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai componenti l'alta dirigenza, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Società che partecipano alle funzioni di gestione.

Articolo 10

Principi generali

1. I soggetti di cui all'articolo 9 si attengono, in relazione alle attività svolte per conto degli OICR [*e dei portafogli*] gestiti, ai seguenti principi generali di comportamento:
 - a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei patrimoni gestiti e dell'integrità dei mercati;
 - b) assicurano che l'attività di gestione sia svolta in modo indipendente, in conformità degli obiettivi, della politica di investimento e dei rischi specifici dei patrimoni collettivi [*e individuali*] gestiti, come indicati nel prospetto informativo ovvero, in mancanza, nel regolamento di gestione o nello statuto dell'OICR [*e nel contratto relativo alla prestazione del servizio di gestione di portafogli*];
 - c) acquisiscono una conoscenza adeguata degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui è possibile investire il portafoglio gestito e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi;
 - d) si astengono da comportamenti che possano avvantaggiare un OICR [*o un portafoglio*] gestito a danno di un altro OICR [*o portafoglio*] gestito o di un Investitore [*o cliente*];
 - e) operano al fine di contenere i costi a carico degli OICR [*e dei portafogli*] gestiti.

Articolo 11

Abusi di mercato

1. I soggetti di cui all'articolo 9, in relazione alle attività svolte per conto degli OICR [*e dei portafogli*] gestiti e con riferimento alle condotte da cui possono configurarsi abusi di informazioni privilegiate:
 - i. si astengono dall'utilizzare, comunicare o diffondere in alcun modo (anche mediante attività di "consulenza" generica) informazioni privilegiate;



- ii. definiscono in modo chiaro, preciso e per iscritto le motivazioni e le valutazioni sulle quali si fondano le politiche di investimento degli OICR [*e dei portafogli*] gestiti;
 - iii. allorché vengano in contatto con informazioni privilegiate debbono in ogni caso darne prontamente comunicazione al proprio responsabile ed attenersi scrupolosamente agli obblighi di riservatezza previsti.
2. I soggetti di cui all'articolo 9, in relazione alle attività svolte per conto degli OICR [*e dei portafogli*] gestiti e con riferimento alle condotte da cui possono configurarsi manipolazioni di mercato:
- a. non diffondono notizie false, né indicano alle proprie controparti, investitori o clienti come fondate notizie generiche e non confermate (c.d. *rumors*) di cui vengano comunque a conoscenza;
 - b. si astengono dall'utilizzare, nei colloqui con le controparti, investitori o clienti, termini o espressioni consapevolmente iperboliche, suggestive o denigratorie allo scopo di trarre in inganno la controparte, l'investitore o il cliente medesimo;
 - c. esprimono i propri giudizi sugli strumenti finanziari con chiarezza, trasparenza, obiettività ed imparzialità;
 - d. qualora entrino in possesso di una informazione potenzialmente privilegiata, prima di portare tale informazione a conoscenza degli altri partecipanti alle riunioni di *desk*, ne verificano la correttezza e la veridicità insieme al proprio responsabile, valutano la sua portata in termini di potenziali conseguenze e, qualora giungano alla conclusione che si tratta di informazione privilegiata, ne danno pronta comunicazione al proprio responsabile [*nonché alla funzione di ..., responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro*];
 - e. si astengono dall'alterare con il proprio comportamento la corretta formazione dei prezzi degli strumenti finanziari, e non compiono operazioni né impartiscono ordini di compravendita utilizzando artifici o qualsiasi altro tipo di inganno o espediente;
 - f. si astengono dal trasmettere e revocare ripetutamente ordini di negoziazione, ove ciò possa ragionevolmente determinare una rilevante alterazione del prezzo dello strumento finanziario (es. per la dimensione, frequenza, tempistica e/o altre caratteristiche);
 - g. prestano la massima attenzione nel trasmettere ordini che per quantità, oggetto e/o *timing* siano concretamente idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari;
 - h. prestano particolare attenzione nell'acquisto/vendita di titoli a ridotta capitalizzazione e/o basso volume di scambi giornalieri, concordando – in caso di incertezza – le modalità operative con il proprio Responsabile;
 - i. si astengono dal porre in essere le condotte di cui all'Allegato I [*previste dal documento del CESR e riportate nella Comunicazione CONSOB n. DME/5078692 del 29/11/2005, dal Regolamento Mercati e dall'allegato 4 Sezione I della Direttiva 2003/6/CE, che sono indici o esempi di operazioni sospette inerenti a manipolazioni di mercato ed abuso di informazioni privilegiate*]; qualora valutino che una propria decisione operativa possa



configurare una fattispecie similare, si astengono dall'effettuare l'operazione e ne danno prontamente comunicazione al proprio Responsabile.

Resta ferma la possibilità di compiere operazioni finalizzate al perseguimento degli interessi dei patrimoni gestiti.

3. Nell'ambito della gestione degli ordini disposti per conto degli OICR [*e dei portafogli*] gestiti, i soggetti di cui all'articolo 9 si astengono dal fare un uso scorretto delle informazioni relative agli ordini impartiti ed in attesa di esecuzione.

Articolo 12

Conflitti d'interesse

1. I soggetti di cui all'art. 9 che nell'esercizio della funzione di gestione hanno in relazione a determinate scelte di investimento un interesse personale in potenziale conflitto con l'interesse dei patrimoni gestiti devono astenersi dal deliberare o dall'assumere dette decisioni e darne immediata comunicazione alla funzione di conformità (*compliance*).



Sezione IV Operazioni personali

Articolo 13

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai soggetti rilevanti che:
 - (ii) sono coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti d'interesse;
 - (iii) hanno accesso ad informazioni privilegiate o confidenziali. *[Rientrano in tale categoria di persone, i soggetti rilevanti iscritti nella insider list della Società].*
2. Nel caso di accordi di esternalizzazione, le persone fisiche, presso il soggetto cui l'attività viene esternalizzata (di seguito: Delegato), che rientrano nel novero dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), punto (iv) e che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 1 pongono in essere gli adempimenti di cui al/agli articolo/i [17], 18 [19] nei confronti del Delegato.
3. *[eventuale]* Le disposizioni di cui alla presente Sezione IV si applicano a tutti i soggetti rilevanti.

Articolo 14

Individuazione dei soggetti rilevanti e informativa

1. La Società considera – sulla base dei parametri di cui all'articolo 13 comma 1 – soggetti rilevanti:
 - (i) ...;
 - (ii) ...;
 - (iii)

[indicare specificamente i soggetti rilevanti della Società facendo riferimento ai ruoli e alle funzioni che i medesimi svolgono nell'ambito della Società stessa: ad esempio, componenti dell'organo amministrativo e di controllo, direttore generale; dipendenti che operano presso l'ufficio di risk management; dipendenti che operano presso l'ufficio compliance ecc.].
2. La funzione di controllo di conformità (*compliance*) *[altra funzione o ufficio aziendale, ad esempio, l'ufficio del personale]* informa i soggetti rilevanti individuati ai sensi del comma 2 che precede:
 - dell'avvenuta identificazione e delle ragioni della stessa;
 - delle procedure in materia di operazioni personali adottate dalla Società;
 - del fatto che i medesimi devono portare a conoscenza delle persone con cui hanno rapporti di parentela o stretti legami i divieti e gli obblighi in materia di operazioni personali.



3. Le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate in forma scritta e sono trasmesse ai destinatari con modalità tali che consentano la conservazione della comunicazione effettuata. I destinatari sottoscrivono per presa visione e accettazione dette comunicazioni, restituendone copia alla medesima funzione di controllo di conformità (*compliance*) o ad altra funzione deputata a riceverla, in forma scritta o su altro supporto duraturo, entro 15 giorni dal ricevimento delle comunicazioni in questione. In tal modo, i soggetti rilevanti di cui all'articolo 14, comma 1 si obbligano formalmente a rispettare le procedure in materia di operazioni personali di cui alla presente Sezione.

Articolo 15

Operazioni personali vietate

1. I soggetti rilevanti di cui all'articolo 14, comma 1 non possono effettuare operazioni personali che contrastino con i divieti di cui all'articolo 3, comma 2 del presente Codice né che sono suscettibili di porsi in conflitto con gli obblighi che incombono sulla Società ai sensi della disciplina primaria e secondaria in materia di intermediari.
2. I soggetti rilevanti di cui all'articolo 14, comma 1 non possono effettuare, in nome e per conto proprio, ovvero in nome proprio e per conto terzi, anche per interposta:
 - (i) operazioni su strumenti finanziari in contropartita diretta con gli investitori;
 - (ii) ove abbiano accesso a informazioni inerenti il servizio di gestione, operazioni su strumenti finanziari con frequenza tale da evidenziare una finalità speculativa diversa dalla semplice attività di investimento del patrimonio personale o idonee a distogliere il soggetto che le effettua dall'assolvimento dei compiti aziendali;
 - (iii) ... [*eventualmente, indicare ulteriori tipologie di operazioni personali che la Società intende vietare ai propri soggetti rilevanti*]

Articolo 16

Consigli e sollecitazioni vietati

1. I soggetti rilevanti di cui all'articolo 14, comma 1 non tenere i comportamenti di cui all'articolo 3, comma 3 del presente Codice né possono consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che sono suscettibili di porsi in conflitto con gli obblighi che incombono sulle Società ai sensi della disciplina primaria e secondaria in materia di intermediari.
2. I soggetti rilevanti di cui all'articolo 14, comma 1 non possono comunicare ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve:
 - (i) compirà o è probabile che compia operazioni su strumenti finanziari di cui agli articoli 3, comma 2; 3, comma 3 o 15, comma 1 del presente Codice;
 - (ii) consiglierà, solleciterà o è probabile che consigli o solleciti altri a realizzare le operazioni richiamate al punto (i) del presente comma 2.



Articolo 17

Operazioni personali soggette ad autorizzazione preventiva

[*eventuale*]

1. L'organo con funzione di supervisione strategica [*altro organo o funzione aziendali da quest'ultimo delegati*] può autorizzare i soggetti rilevanti di cui all'articolo 14, comma 1 ad effettuare le seguenti tipologie di operazioni personali:
 - [...]
 - [*descrivere le tipologie di operazioni personali soggette a preventiva autorizzazione. Le Società sono libere di identificare, se del caso, dette operazioni per differenza rispetto alle operazioni personali consentite ai sensi dell'articolo 20 del presente Codice*].
2. I soggetti rilevanti di cui all'articolo 14, comma 1 che intendano effettuare operazioni personali di cui al comma 1 comunicano preventivamente alla funzione di controllo di conformità (*compliance*) [*altra funzione a ciò preposta*], in forma scritta [*su supporto duraturo*], tale intenzione, specificando il proprio nominativo e, se del caso, quello del soggetto per conto del quale intendono effettuare detta operazione, e descrivendo l'operazione stessa.
3. La funzione di controllo di conformità (*compliance*) [*altra funzione a ciò preposta*] valuta ovvero trasmette agli organi competenti la comunicazione di cui al comma 2 affinché valutino se rilasciare o non la necessaria autorizzazione.

Articolo 18

Operazioni personali consentite da notificare

[*eventualmente alternativo all'articolo 19*]

1. I soggetti rilevanti di cui all'articolo 14, comma 1 notificano tempestivamente alla funzione di controllo di conformità (*compliance*) [*altra funzione a ciò preposta*] in forma scritta [*su supporto duraturo*], le operazioni su uno strumento finanziario realizzate:
 - dagli stessi ove agiscono al di fuori dell'ambito di attività che compiono in qualità di soggetti rilevanti;
 - dagli stessi, per conto proprio o per conto di una persona con cui tali soggetti hanno rapporti di parentela entro il quarto grado o stretti legami ovvero di una persona che intrattiene con i soggetti rilevanti relazioni tali per cui i soggetti medesimi abbiano un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione dell'operazione;
 - da un terzo per conto e nell'interesse degli stessi, su un conto loro intestato o cointestato.
2. [*eventuale*] L'obbligo di notifica di cui al comma 1 è limitato alle operazioni ivi indicate che superino i [*precisare l'ammontare*] €. Devono costituire oggetto di



notificazione ai sensi del comma 1, anche le operazioni personali consecutive unitarie, vale a dire le operazioni personali che, sebbene frazionate, sono riconducibili ad un'unica disposizione di investimento a condizione che tale disposizione di investimento resti valida e non venga modificata, non venga sostituita da nuove istruzioni o, in caso di scadenza o revoca della medesima, gli strumenti finanziari acquistati in precedenza conformemente ad essa non vengano ceduti nello stesso momento della sua scadenza o revoca.

3. Nell'ambito della notificazione di cui al comma 1, i soggetti rilevanti di cui all'articolo 14, comma 1:
 - specificano il proprio nominativo ovvero il nominativo del [e/o la natura del legame esistente con il] soggetto per conto del quale l'operazione personale è stata effettuata;
 - descrivono l'operazione personale compiuta, indicando almeno i seguenti elementi: data operazione; codice ISIN; descrizione titolo; segno dell'operazione (*buy/sell*); quantità; [il broker];
 - se l'operazione personale è compiuta per conto di soggetti con cui il soggetto rilevante di cui all'articolo 14, comma 1 ha rapporti di parentela o stretti legami, allegano una dichiarazione nella quale il soggetto in questione afferma di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 19

Operazioni personali identificate dalla Società

[eventualmente alternativo all'articolo 18]

1. Al fine di consentire alla Società di identificare le operazioni personali dei medesimi, i soggetti rilevanti di cui all'articolo 14, comma 1 devono:
 - (i) dichiarare alla funzione di controllo di conformità (*compliance*) [altra funzione a ciò preposta], gli estremi delle posizioni titoli a loro intestate, cointestate o sulle quali esercitano una delega ad operare, compresi i contratti di gestione di portafogli;
 - (ii) trasmettere alla funzione di controllo di conformità (*compliance*) [altra funzione a ciò preposta], copia dei rendiconti periodici e/o della documentazione contabile relativi alle operazioni personali sulle posizioni titoli indicate al punto (i);
 - (iii) [se la Società appartiene ad un gruppo, in alternativa o in aggiunta alla dichiarazione di cui ai punti (i) e (ii)], rilasciare alla Società l'autorizzazione a richiedere agli intermediari del gruppo presso i quali abbiano aperto le posizioni titoli loro intestate, cointestate o sulle quali esercitano una delega ad operare, compresi i contratti di gestione di portafogli.
2. Le informazioni e i dati acquisiti ai sensi del comma 1 sono coperti dal segreto professionale nonché acquisiti e utilizzati nel rispetto del d. lgs. 196/2003.



Articolo 20

Operazioni personali consentite senza [autorizzazione né] notifica

1. I soggetti rilevanti di cui all'articolo 14, comma 1 possono compiere, in deroga al/agli articolo/i [17] 18 [19], operazioni personali:
 - a. effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore di portafogli e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita;
 - b. aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o comunque soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il Soggetto Rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non sia il gestore dell'OICR né un soggetto cui competa di decidere quali operazioni compiere (ad esempio, componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica e dell'eventuale organo con funzioni di gestione che definiscono la politica di investimento dell'OICR);
3. aventi ad oggetto:
 - pronti contro termine negoziati con banche;
 - titoli di Stato, anche esteri;
 - certificati di deposito bancari;
 - carte commerciali;
 - fermo restando quanto previsto alle lettere a) e b), strumenti finanziari le cui condizioni di offerta o negoziazione risultino standardizzate, purché sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita;
4. consistenti:
 - nell'acquisizione di azioni a titolo di premio in forza della partecipazione ad un piano di incentivo;
 - nell'acquisizione di strumenti finanziari in via successoria;
 - nella ricezione o donazione di strumenti finanziari a titolo di regalo.
5. derivanti dall'adesione ad un piano automatico di investimento (ad esempio, PAC o piani previdenziali);
6. [per le Società che abbiano articolato l'obbligo di notificazione in funzione dell'ammontare dell'Operazione Personale realizzata] il cui controvalore sia inferiore alla soglia individuata di [precisare l'ammontare] €.

Articolo 21

Registrazione delle operazioni personali

1. La funzione di controllo di conformità (*compliance*) [altra funzione a ciò preposta] registra le operazioni personali [soggette ad autorizzazione preventiva,] consentite



previa notificazione [e quelle identificate dalla Società] [annotando eventuali autorizzazioni o divieti connessi alle operazioni medesime]. La medesima funzione provvede alla conservazione e all'aggiornamento del registro, assicurando che le registrazioni siano conservate per almeno 5 anni.

2. Il registro ha forma ... [cartacea, elettronica] ed è disciplinato da regole di accesso e utilizzo che ne garantiscono la disponibilità alle sole persone autorizzate e per le eventuali ispezioni da parte dell'Autorità di Vigilanza.
3. Nel caso di accordi di esternalizzazione, la Società assicura che il Delegato conservi una registrazione delle operazioni personali realizzate dalle persone fisiche di cui all'articolo 13, comma 2.
4. Il Delegato provvede alla registrazione di cui al comma 3 secondo le modalità concordate con la Società e fornisce prontamente, dietro richiesta della Società stessa, tali informazioni.



Sezione V

Sanzioni

Articolo 22

Sanzioni e modalità di applicazione

1. La mancata osservanza delle misure e delle procedure di cui al presente Codice e Regolamento comporta l'applicazione di sanzioni penali, civili, amministrative o disciplinari, secondo quanto di seguito descritto.
2. *[descrivere le tipologie di sanzioni applicabili, eventualmente differenziate in funzione del soggetto trasgressore, e le relative modalità di applicazione].*



Allegato I

[Riportare la normativa rilevante in materia di abusi di mercato e operazioni sospette (contenuta nella Comunicazione CONSOB n. DME/5078692 del 29/11/2005, nel Regolamento Mercati e nell'allegato 4, Sezione I, della Direttiva 2003/6/CE)]